

COMMENTO

SOCIETÀ

Costituzione di Srl con atto informatico

di Francesco Barone | 7 DICEMBRE 2021

Nuove disposizioni riguardanti la disciplina della procedura relativa alla ricezione da remoto da parte del notaio dell'atto costitutivo delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata. Si prevede in particolare l'istituzione di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato volta a ricevere gli atti. Lo stabilisce il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 183, che recepisce la Direttiva UE n. 2019/1151 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della Direttiva UE n. 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario.

Premessa



Novità

L'art. 2 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 183, rubricato "Atto costitutivo delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata ricevuto dal notaio in videoconferenza", disciplina la **procedura** relativa alla **ricezione da remoto da parte del notaio dell'atto costitutivo delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata**.

L'operazione è "amministrata" dai notai, attraverso l'istituzione di una **piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato**.

La **piattaforma** consente l'accertamento dell'identità, la verifica dell'apposizione, da parte di chi ne è titolare, della firma digitale, la verifica e l'attestazione della validità dei certificati di firma utilizzati nonché la percezione di ciò che accade alle parti collegate in videoconferenza nel momento in cui manifestano la loro volontà.

La relazione tecnica al Decreto afferma che da tale disposizione non derivano oneri a carico della finanza pubblica.

Le modalità di costituzione introdotte dalla norma in esame impattano per scelta legislativa esclusivamente sul Notariato.

Infatti, la **piattaforma** è **realizzata e gestita dal Consiglio nazionale del notariato**.

Le società interessate

Il comma 1 del citato art. 2, dispone che la disposizione si applica agli **atti costitutivi** delle **società a responsabilità limitata e società a responsabilità limitata semplificata**:

- a. aventi **sede in Italia**;
- b. con **capitale versato mediante conferimenti in denaro**.

L'atto costitutivo può essere **ricevuto** dal notaio **per atto pubblico informatico**, con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse.



Attenzione

Si osserva che **non** è possibile **applicare** la normativa in esame per gli atti costitutivi di altre tipologie di società (s.p.a., s.a.p.a, società cooperative).

Si ritiene che il soggetto che partecipa alla costituzione della s.r.l. o della s.r.l.s., **può intervenire anche in presenza** ("alcune di esse").

Inoltre, **coloro che intendono partecipare** alla costituzione della società **in videoconferenza** devono procedere con una formale richiesta da inoltrare al notaio rogante.



Ricorda

Dalla lettura delle disposizioni si evince che, per la costituzione della società con atto informatico, non sono ammessi conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero di opera e di servizi, ma **solo conferimenti in denaro**, che devono essere eseguiti sul conto corrente dedicato del notaio, previsto dall'art. 1, comma 63, della Legge n. 147/2013.

Si è del parere che, nel momento in cui **soci delle società interessate** siano **altre società di capitali**, queste ultime devono redigere una delibera dove indicare il soggetto incaricato e la volontà di partecipare alla costituzione della società in videoconferenza.

Piattaforma informatica

Gli atti relativi alla costituzione della società sono ricevuti mediante l'utilizzo di una **piattaforma telematica** predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato.

Detta **piattaforma** consente:

- a. l'accertamento dell'identità;
- b. la verifica dell'apposizione, da parte di chi ne è titolare, della firma digitale prevista dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, o di altro tipo di firma elettronica qualificata ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del 23 luglio 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, riguardante l'identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno;
- c. la verifica e l'attestazione della validità dei certificati di firma utilizzati;
- d. la percezione di ciò che accade alle parti collegate in videoconferenza nel momento in cui manifestano la loro volontà.

A tal fine, la piattaforma utilizza **mezzi di identificazione elettronica** aventi un livello di garanzia pari a quello previsto dall'art. 8, paragrafo 2, lett. b) o lett. c), del Regolamento UE n. 910/2014, e assicura:

- il collegamento continuo con le parti in videoconferenza,
- la visualizzazione dell'atto da sottoscrivere,
- l'apposizione della sottoscrizione elettronica da parte di tutti i firmatari,
- la conservazione dell'atto mediante collegamento con la struttura di cui all'art. 62-bis della Legge 16 febbraio 1913, n. 89,
- il tracciamento di ogni attività.

Regolamento UE n. 910/2014 del 23 luglio 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014

Art. 8 – Livelli di garanzia dei regimi di identificazione elettronica

2. I livelli di garanzia basso, significativo e elevato soddisfano rispettivamente i seguenti criteri:

...

b) il livello di garanzia significativo si riferisce a mezzi di identificazione elettronica nel contesto di un regime di identificazione elettronica che fornisce un grado di sicurezza significativo riguardo all'identità pretesa o dichiarata di una persona ed è caratterizzato in riferimento a specifiche, norme e procedure tecniche a esso pertinenti, compresi controlli tecnici, il cui scopo è quello di ridurre significativamente il rischio di uso abusivo o alterazione dell'identità;

c) il livello di garanzia elevato si riferisce a un mezzo di identificazione elettronica nel contesto di un regime di identificazione elettronica che fornisce riguardo all'identità pretesa o dichiarata di una persona un grado di sicurezza più elevato dei mezzi di identificazione elettronica aventi un livello di garanzia significativo ed è caratterizzato in riferimento a specifiche, norme e procedure tecniche a esso pertinenti, compresi controlli tecnici, il cui scopo è quello di impedire l'uso abusivo o l'alterazione dell'identità.

La piattaforma consente inoltre, ai fini della sottoscrizione dell'atto, il contestuale rilascio alle parti di una **firma elettronica** avente i requisiti di cui ai suddetti punti *sub a), b), c) e d)*.

Modelli



Novità

Gli atti costitutivi e tutti gli altri documenti necessari per la costituzione della società possono essere ricevuti dal notaio per atto pubblico informatico anche utilizzando **modelli uniformi** adottati con Decreto del Ministro dello Sviluppo economico entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto n. 183/2021.

I modelli sono redatti **anche in lingua inglese** e sono **pubblicati** sul sito istituzionale di ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

In caso di utilizzo dei modelli uniformi, il **compenso per l'attività notarile** è determinato in misura non superiore a quello previsto dalla Tabella C) – Notai del Decreto del Ministro della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto alla metà.

La Tabella è contenuta nel Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della Giustizia.

Ricezione degli atti

Per la **redazione degli atti costitutivi ricevuti in videoconferenza** si applica l'art. 26, comma 2, della Legge 16 febbraio 1913, n. 89, tenuto conto del luogo in cui almeno una delle parti intervenute ha la residenza o la sede legale. Nei fatti, i cittadini residenti nella Stato, possono rivolgersi a notai del luogo in cui almeno una delle parti intervenute ha la residenza o la sede legale.

Infatti, il comma 2 di detto art. 26 dispone che

"Il notaio può recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio della regione in cui si trova la propria sede, ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni. Salve in ogni caso le previsioni dell'articolo 82, può aprire un unico ufficio secondario in qualunque comune della regione ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello se tale distretto comprende più regioni."

Al contrario, se **tutte le parti hanno la residenza al di fuori del territorio dello Stato**, qualsiasi notaio potrà ricevere l'atto.



Attenzione

Ne consegue che, i soci possono partecipare alla **costituzione della società in forma "telematica"**, anche se **non sono residenti in Italia**, fermo restando che comunque la società deve avere sede legale in Italia.

Salvaguardia

Il notaio interrompe la stipula dell'atto in videoconferenza e chiede la presenza fisica delle parti, o di alcune di esse, se **dubita dell'identità del richiedente** o se rileva il mancato rispetto delle norme riguardanti la capacità di agire e la capacità dei richiedenti di rappresentare una società.

Errori negli atti

Nel momento in cui l'atto costitutivo contiene **errori** od **omissioni materiali** relativi a dati preesistenti alla sua redazione, il notaio ha facoltà (non obbligo) di rettificare, fatti salvi i diritti dei terzi, l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata, provvedendovi mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico formato con modalità informatica da inserire nel sistema di conservazione di cui all'art. 62-bis della Legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Si ricorda che quest'ultimo articolo dispone che, il notaio, per la **conservazione degli atti informatici**, si avvale della struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato.

Gli atti, conservati nella suddetta struttura, costituiscono ad ogni effetto di legge **originali informatici** da cui possono essere tratti duplicati e copie.

Il Consiglio nazionale del notariato svolge l'attività di **conservazione degli atti informatici** nel rispetto dei principi contenuti nel Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e predispone strumenti tecnici idonei a consentire, nei soli casi previsti dalla legge, l'accesso ai documenti conservati nella struttura.

Le spese per il funzionamento della struttura sono poste a carico dei notai e sono ripartite secondo i criteri determinati dal Consiglio nazionale del notariato, escluso ogni onere per lo Stato.



Riferimenti normativi

- Reg. UE 23 luglio 2014, n. 910/2014, art. 8;
- Dir. 20 giugno 2019, n. 2019/1151;
- D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 183, art. 2.